



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA DI CATANZARO



Istituto Comprensivo Statale "C. Alvaro"
Piazza Calvario - 88064 Chiaravalle Centrale (CZ)
Telefono Presidenza- Segreteria 096792153 - Fax 0967682147
C. F. 97035210794- C.M. CZIC84300X
E-mail czic84300x@istruzione.it – Pec: czic84300x@pec.istruzione.it
website: www.icalvarochiaravalle.edu.it
Codice Univoco UFLQ5K

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO SULLA STIPULA DI CONTRATTI DI
PRESTAZIONE D'OPERA CON ESPERTI ESTERNI**

VISTO il Decreto emanato dal Miur di concerto con il Mef n. 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTO il D.I. 129/2018, con il quale viene affidata al Consiglio d'Istituto la determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e limiti per lo svolgimento da parte del dirigente scolastico delle attività negoziali tra cui "contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;

CONSIDERATA la non applicabilità del codice dei contratti (di cui al D.lgs 18/04/2016 n. 50 e successivo decreto correttivo 19/04/2017 n. 56) ai contratti di prestazione d'opera con esperti;

VISTO il CCNL comparto scuola vigente;

VISTI le Disposizioni e Manuali che l'Autorità di Gestione predispone per i beneficiari del PON

VISTA la Nota MIUR n. 38115 del 18/12/2017 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l'attuazione dei progetti a valere sul FSE;

delibera di approvare il presente Regolamento

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di:

- garantire l'arricchimento dell'offerta formativa,
- realizzare particolari progetti didattici,
- realizzare specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.

Art 2 Condizioni preliminari

Le attività per le quali l'istituzione scolastica può ricorrere ad esperti esterni devono essere:

- coerenti col PTOF,
- coerenti con le finalità dichiarate nel precedente articolo,
- coerenti con le disponibilità finanziarie programmate.

Art. 3 Condizioni per la stipula dei contratti

Per esigenze cui non possa far fronte con personale in servizio, l'istituzione scolastica può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'istituzione scolastica deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Pertanto, l'istituzione scolastica può stipulare contratti con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione e per lo svolgimento di compiti ed attività previste obbligatoriamente da disposizioni di legge.

È fatto, quindi, divieto alla istituzione scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola.

Art.4 Tipologie contrattuali

Nel caso in cui l'istituzione scolastica, in presenza delle condizioni previste nel presente Regolamento, si avvalga di esperti estranei all'amministrazione, con gli stessi può stipulare, a seconda delle modalità e della tempistica dell'attività oggetto dell'incarico, le seguenti tipologie contrattuali:

- a) contratti di prestazione d'opera professionale con professionisti che abitualmente esercitano le attività oggetto dell'incarico;
- b) contratti di prestazione autonoma occasionale con esperti che effettuino prestazioni di lavoro autonomo occasionale non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione abitualmente esercitata;
- c) contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Art. 5 Scelta dell'esperto

1. Il Dirigente Scolastico, soltanto dopo l'esito negativo della selezione tra personale interno dell'istituzione scolastica, procederà all'individuazione dell'esperto esterno seguendo una delle seguenti procedure:

- Ricerca tra personale di altre istituzioni scolastiche e/o amministrazioni statali.
- affidamento attraverso la richiesta a Enti con i quali sia stata stipulata una Convenzione, ad associazioni specifiche, albi territoriali professionali e/o fondazioni che ne garantiscano la specifica professionalità;
- selezione comparativa dei candidati mediante avvisi pubblici.

Quando questo tipo di ricognizione non risulti compatibile con la natura delle prestazioni in questione, il Dirigente Scolastico può operare una scelta discrezionale dell'esperto esterno/professionista ove ricorrano presupposti quali il rapporto fiduciario o l'infungibilità dell'esperto/professionista.

In particolare il dirigente non procede all'espletamento della selezione qualora:

- si tratti di collaborazioni meramente occasionali e/o attività formative, caratterizzate da un rapporto "*intuitu personae*", che consentono il raggiungimento del fine e per le quali non si debba procedere all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta dell'esperto, nè ottemperare agli obblighi di pubblicità, così come previsto dalla circolare n.2/2008 della Funzione Pubblica;
- lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o di una rappresentazione artistica unica o nella prestazione di un servizio che richiede specifiche competenze;
- quando il compenso per la prestazione rientra nei limiti per i quali è ammesso l'affidamento diretto;
- la concorrenza è assente per motivi tecnici;
- la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.

Ai fini della selezione degli esperti esterni si potrà procedere sia attraverso avviso pubblico, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'istituzione scolastica, che attraverso la richiesta di candidature. Sia nell'avviso che nelle lettere di invito dovranno essere indicati:

- a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
- b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) durata dell'incarico;
- d) luogo dell'incarico;
- e) tipologia contrattuale;
- f) compenso per la prestazione.

Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula o dei titoli valutabili ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, salvo casi particolari da motivare;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziario per taluno dei reati di: prostituzione minorile (600-bis c.p.); pornografia minorile (600-ter c.p.); detenzione di materiale pedopornografico (600-quater c.p.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (600-quinquies c.p.); adescamento minorenni (609 c.p.) ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
- d) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- e) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- f) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da

professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Art. 6 Procedura comparativa

Il Dirigente scolastico e la commissione appositamente costituita procede alla valutazione dei *curricula* o dei titoli valutabili presentati secondo i criteri esplicitati nella procedura di selezione, fermo restando i criteri generali di cui al presente articolo.

Gli elementi valutabili dovranno riguardare:

- a) la qualificazione professionale;
- b) le esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento con particolare riferimento a quella maturata presso istituzioni scolastiche, con precedenza a quelle aventi lo stesso ordine e grado;

Il bando potrà prevedere colloqui, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell'assegnazione di un punteggio, da specificare nelle singole procedure di selezione, in relazione a tutte o alcuni dei criteri individuati dal Collegio dei Docenti e approvati dal Consiglio di Circolo:

Art. 7. Criteri

- a) possesso, oltre alla laurea richiesta, di titoli culturali (master, specializzazioni, etc.) afferenti la tipologia della attività da svolgere;
- b) esperienza di docenza universitaria nell'attività oggetto dell'incarico;
- c) esperienza di docenza nell'attività oggetto dell'incarico;
- d) esperienze lavorative nell'attività oggetto dell'incarico;
- e) pubblicazioni attinenti l'attività oggetto dell'incarico;
- f) precedenti esperienze in istituzioni scolastiche nell'attività oggetto dell'incarico;
- g) precedenti esperienze in altre amministrazioni pubbliche nell'attività oggetto dell'incarico;
- h) precedente esperienza di collaborazione positiva, nell'attività oggetto dell'incarico, con istituzioni scolastiche;
- i) corsi di aggiornamento frequentati;

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue:

- abbiano già lavorato con valutazione positiva presso la scuola
- abbiano già svolto esperienze lavorative con valutazione positiva presso altre scuole
- abbiano la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali

Art. 8. Limite massimo del compenso attribuibile

Il compenso attribuibile deve tenere conto:

- del tipo di attività, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto esterno,
- delle disponibilità finanziarie programmate,
- il compenso per attività di insegnamento svolte dall'esperto esterno deve essere congruo rispetto alla specifica professionalità richiesta, ma anche proporzionato rispetto al compenso contrattualmente attribuito al docente interno.

Art. 9. Esclusioni

Sono esclusi dalle procedure comparative:

- le prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, e per la quali sia previsto un compenso onnicomprensivo non superiore a Euro 500,00 (cfr Circolare n.2/2008 della Funzione Pubblica) 3

- le prestazioni per le quali non sia previsto un compenso;
- le prestazioni che consistono nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o di una rappresentazione artistica unica o nella prestazione di un servizio che richiede specifiche competenze possedute dall'esperto e per cui sia rilevante in rapporto *intuitu personae* (tipico è il caso della formazione del personale);
- tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.

Art. 10 Stipula del contratto

Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente Scolastico provvede alla stipula del contratto. Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti.

Il contratto deve avere, di norma, il seguente contenuto:

- le parti contraenti;
- l'oggetto della collaborazione (descrizione della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
- la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
- il corrispettivo della prestazione;
- le modalità e tempi di corresponsione del compenso;
- luogo e modalità di espletamento dell'attività;
- l'eventuale compito di vigilanza sugli alunni;
- la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
- la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
- l'informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003.

Art. 11 Durata del contratto e determinazione del compenso

Non è ammesso il rinnovo, né tacito né espresso, del contratto di collaborazione. L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Il compenso da attribuire, in riferimento alla disponibilità finanziaria del singolo progetto o della specifica assegnazione finanziaria, deve tenere conto del tipo di attività e dell'impegno professionale richiesto.

La determinazione da parte del Dirigente scolastico del corrispettivo relativo nei singoli compensi deve essere ispirata ai principi e alle disposizioni dalla normativa vigente con riguardo alla materia (Leggi, CCNL Scuola, tariffe professionali).

In casi di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il Dirigente scolastico ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere al docente esperto nell'ambito delle disponibilità di bilancio. A seconda della tipologia di attività potrà anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione.

La liquidazione del compenso avviene, di norma, entro 30 gg dal termine della collaborazione (salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico), o entro 30 giorni dall'effettiva erogazione dei fondi, se finanziati su progetto, o nel caso in cui il finanziamento derivi dalla partecipazione a bandi/avvisi pubblici.

Art. 12 Ricorso alle collaborazioni plurime

Allorché l'istituzione scolastica abbia la necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel proprio corpo docente potrà ricorrere alla collaborazione di docenti di altre scuole statali ai sensi dell' art.35 del CCNL 2007.

In queste ipotesi dovrà essere acquisita l'autorizzazione preventiva del Dirigente scolastico della scuola di appartenenza. Le ore di docenza ai docenti esterni sono retribuite nella misura stabilita nella tabella 5 allegata al CCNL 2007.

Art. 13 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

Il Dirigente Scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

Art. 14 Pubblicità ed efficacia

Dell'avviso si dà adeguata pubblicità tramite il sito istituzionale dell'amministrazione.

Art. 15 Interventi di esperti a titolo gratuito

In caso di partecipazione ad attività inerenti Progetti deliberati dagli organi competenti ed inseriti nel PTOF di esperti a titolo gratuito, con gli stessi dovrà comunque essere formalizzato un incarico scritto in cui dovranno essere indicati – tra l'altro - le modalità della prestazione e gli obblighi delle parti.

Art. 16 Autorizzazione per i dipendenti pubblici

In caso di incarichi conferiti a dipendenti di altra Amministrazione Pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo n. 165 del 2001.

Art. 17. Pubblicità, attività informativa e trasparenza dell'attività contrattuale

Copia dei contratti conclusi viene affissa all'albo della scuola.

I soggetti interessati alla documentazione hanno diritto di accesso ai sensi della legge 241/90.

L'amministrazione provvederà, ove necessario, a trasmettere i dati all'Anagrafe delle Prestazioni e a pubblicare gli elenchi delle collaborazioni esterne sul sito della scuola indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.

Il Direttore S.G.A. provvede alla tenuta della predetta documentazione.